

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01.09.2014 – 31.08.2019

INDICE

- PREMESSA
- NORMATIVA E CARATTERE DEL SERVIZIO
- ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO
- ART. 2 – ARTICOLAZIONE GIORNALIERA DEL SERVIZIO
- ART. 3 – DURATA
- ART. 4 – SERVIZI SUPPLEMENTARI
- ART. 5 – IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE STIMATO DELL'APPALTO
- ART. 6 – REVISIONE DEI PREZZI
- ART. 7 – UTENZA
- ART. 8 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 9 – CARATTERISTICHE DEGLI AUTOMEZZI DA IMPIEGARE PER IL SERVIZIO
- ART. 10 – SOSTITUZIONE DEI MEZZI
- ART. 11 – VARIAZIONE DEI PERCORSI E DELLE FERMATE
- ART. 12 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
- ART. 13 – PERSONALE DELL'IMPRESA
- ART. 14 – SERVIZIO OBBLIGATORIO DI ACCOMPAGNAMENTO
- ART. 15 – OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI
- ART. 16 – CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
- ART. 17 – OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE
- ART. 18 – PAGAMENTO DEL SERVIZIO
- ART. 19 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 20 – INDIVIDUAZIONE ANNUALE DEI PERCORSI E DEI MEZZI
- ART. 21 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
- ART. 22 – CONTROLLO DEL SERVIZIO
- ART. 23 – RESPONSABILITA'
- ART. 24 – COPERTURA ASSICURATIVA
- ART. 25 – SUBAPPALTO
- ART. 26 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
- ART. 27 – VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 28 – SANZIONI E PENALITA'
- ART. 29 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 30 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
- ART. 31 – CAUZIONE DEFINITIVA
- ART. 32 – RIFUSIONE DANNI E RIMBORSO SPESE
- ART. 33 – RECESSO UNILATERALE DELL'APPALTATORE
- ART. 34 – CONTROVERSIE
- ART. 35 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE
- ART. 36 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 37 – NORME FINALI
- ALLEGATO 1 – PERCORSI, FERMATE, ORARI E TRASPORTATI a.s. 2013/2014

PREMESSA

Il presente Capitolato disciplina l'esecuzione del servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola d'infanzia, primaria e degli studenti della scuola secondaria di primo grado residenti o non residenti, ma domiciliati nel Comune di Fanano e frequentanti le scuole ubicate sul territorio comunale. Potranno essere trasportati anche gli alunni non residenti, né domiciliati nel Comune di Fanano, che frequentino le scuole del territorio, previa formale regolamentazione dei rapporti con i Comuni di residenza.

NORMATIVA E CARATTERE DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto scolastico:

- trova collocazione nella disciplina generale del D. Lgs. 16.04.1994 n. 297 e della L.R. 08.08.2001, n. 26;
- è da considerarsi ad ogni effetto "servizio pubblico" e per nessun motivo potrà essere sospeso o abbandonato, ai sensi della L. 12.06.1990, n. 146, inerente le norme sull'esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona, e secondo quanto contenuto nella Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 27.01.1994. In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente Capitolato, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune potrà sostituirsi senza formalità di sorta all'appaltatore nell'esecuzione del servizio, anche attraverso l'affidamento ad altra impresa, con rivalsa delle spese a carico dell'appaltatore, fatti salvi l'applicazione di eventuali sanzioni ed il risarcimento del maggior danno.
- Rientra tra i servizi disciplinati da:
 - a. Decreto Ministeriale 18.04.1977 e s.m. i. come modificato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 01.04.2010;
 - b. D.M. 20.12.1991, n. 448;
 - c. L. 15.01.1992 n. 21;
 - d. D. Lgs. 30.04.1992, n. 285;
 - e. L. 31.01.1994, n. 97;
 - f. Deliberazione della Giunta Regionale 28.02.1995, n. 609;
 - g. D.M. 31.01.1997 e Circolare del Ministero dei trasporti 11.03.1997 n. 23;
 - h. D.Lgs. 22.12.2000 n. 395
 - i. L. 11.08.2003 n. 218;
 - j. L.R. 21.12.2007, n. 29;
 - k. Regolamento regionale per l'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente 28.12.2009 n. 3;
- Dovrà in ogni caso essere effettuato secondo le descrizioni e prescrizioni del presente Capitolato speciale d'appalto, delle norme del Codice della strada e del Regolamento di attuazione, del Codice Civile e delle disposizioni di legge, di regolamento e derivanti da atti amministrativi nazionali, regionali e locali vigenti in materia di trasporto di persone, di trasporto pubblico locale e di trasporto scolastico in quanto applicabili:
- Dovrà essere svolto con diligenza del "buon padre di famiglia", ai sensi dell'art. 1176 del Codice Civile.

Il presente appalto è soggetto alle norme sopra enunciate, nonché al rispetto di ogni altra disposizione non espressamente citata in materia di trasporti pubblici, requisiti degli automezzi e dei conducenti di automezzi adibiti al servizio appaltato.

L'impresa è tenuta altresì al rispetto di ogni eventuale norma che dovesse intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale; nel caso nulla potrà dall'impresa essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato e dagli atti e documenti da esso richiamati, si fa riferimento alle norme del Codice civile e della normativa in materia di appalti e forniture.

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente Capitolato il servizio di TRASPORTO SCOLASTICO (di seguito "servizio").

Esso consiste:

1. Nella raccolta dei bambini che frequentano la scuola d'infanzia, degli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado, presso le fermate.
2. Nel loro trasporto in andata fino alla scuola frequentata.
3. Nel trasporto in ritorno da scuola, al termine delle lezioni, con discesa e riconsegna alle fermate.

Art. 2 – ARTICOLAZIONE GIORNALIERA DEL SERVIZIO

L'impresa appaltatrice si impegna a svolgere il servizio, con mezzi e personale proprio.

Il servizio comprende il trasporto al mattino, il trasporto a fine mattinata e quello pomeridiano, come meglio specificato al successivo art. 8.

I percorsi, gli orari, le fermate, il numero dei viaggi ed il numero degli alunni trasportati, riportati nell'Allegato 1, parte integrante del presente Capitolato, sono riferiti all'anno scolastico 2013/2014 e sono indicati solo ai fini della determinazione dell'offerta.

Prima dell'inizio di ogni anno scolastico, il Servizio Scolastico – Culturale del Comune di Fanano, comunicherà all'appaltatore il piano dettagliato del trasporto comprensivo delle tabelle orarie da osservare per l'anno di riferimento; tale piano potrà subire variazioni in base al numero degli studenti da trasportare, alla distribuzione territoriale degli utenti del servizio, a sopravvenute modifiche dei percorsi, a diversa determinazione dei calendari e degli orari scolastici, anche in relazione alle decisioni adottate dalle autorità competenti.

Art. 3 – DURATA

L'appalto avrà durata dal 01.09.2014 al 31.08.2019, quindi per complessivi per n. 5 anni scolastici dal 2014/2015 al 2018/2019. La durata annuale del servizio è compresa tra i mesi di settembre e giugno dell'anno successivo, per tutti i giorni di scuola previsti dal calendario scolastico elaborato dall'Istituto Comprensivo di riferimento, differente per i diversi ordini di scuole.

Il giorno di inizio e di fine servizio, ed il calendario relativo al servizio annuale verranno comunicati di anno in anno dal Servizio Scolastico – Culturale prima dell'inizio del servizio stesso.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà, su decisione unilaterale, di riaffidare il servizio alla medesima impresa aggiudicataria, anche anno scolastico per anno scolastico, per un periodo massimo di ulteriori n. 5 anni scolastici, e quindi dal 2019/2020 al 2023/2024, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., previa adozione di apposito provvedimento amministrativo da parte dell'organo competente.

Allo scadere del contratto e nel caso in cui l'Amministrazione comunale non abbia ancora completato gli atti per l'aggiudicazione, l'aggiudicatario sarà tenuto ad effettuare il servizio fino al subentro del nuovo appaltatore. A tal fine l'appaltatore è tenuto a continuare il servizio alle stesse condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo necessario all'espletamento della nuova procedura d'appalto, fino ad un massimo di n. 9 mesi.

Art. 4 – SERVIZI SUPPLEMENTARI

A richiesta dell'Amministrazione comunale, per tutta la durata dell'appalto, l'appaltatore dovrà inoltre rendersi disponibile a svolgere servizi supplementari di trasporto, di carattere extra-scolastico, con utenza indifferenziata, non compresi nell'importo stimato complessivo di cui al successivo art. 5, che verranno pagati allo stesso prezzo al chilometro offerto in sede di gara.

Per l'effettuazione dei servizi supplementari l'appaltatore può utilizzare, ove compatibili, i mezzi adibiti al trasporto scolastico qualora l'orario, l'articolazione del servizio, il numero dei partecipanti e la tipologia dei mezzi a disposizione lo consentano. Diversamente dovrà provvedere con ulteriori propri idonei mezzi, nei limiti di quelli disponibili.

I percorsi, gli orari ed il numero degli utenti saranno comunicati all'appaltatore dal Comune con anticipo di almeno 20 giorni, in modo da garantirne la corretta programmazione.

Art. 5 – IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE STIMATO DELL'APPALTO

Il valore stimato dell'appalto è calcolato sulla previsione della gestione del servizio di trasporto scolastico con un monte di complessivi **n. 70.864,50** chilometri annui.

L'importo a base di gara ammonta ad **€ 2,01**= Iva esclusa al chilometro; nel caso in cui sia da attivare il servizio obbligatorio di accompagnamento (cd. "assistenti"), nei termini di cui al successivo art. 14, l'importo al chilometro risultante dall'offerta sarà maggiorato di una percentuale pari al **15%**.

Il corrispettivo per l'espletamento del servizio si otterrà moltiplicando il prezzo al chilometro di aggiudicazione per il numero di chilometri effettivamente percorsi.

Il valore stimato dell'appalto relativo alla durata (periodo 01.09.2014 – 30.06.2019) è di **€ 712.188,23** Iva esclusa. Il valore stimato dell'appalto per il successivo quinquennio scolastico, nel caso in cui l'Amministrazione si avvalga della facoltà di riaffidare il servizio alla medesima impresa aggiudicataria per ulteriori n. 5 anni scolastici, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. è di **€ 712.188,23** Iva esclusa, per cui l'importo complessivo dell'appalto è di **€ 1.424.376,45** Iva esclusa.

Gli importi sopra espressi hanno valore puramente indicativo, non costituiscono titolo di pretesa alcuna da parte dell'appaltatore e sono stati determinati sulla base del corrispettivo chilometrico a base di gara.

Poiché nell'ambito dell'appalto non si riscontrano interferenze fra l'attività lavorativa svolta dai dipendenti della ditta appaltatrice e quella svolta dai dipendenti della committente, non ricorre l'obbligo della redazione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81; ne consegue che i costi della sicurezza da interferenze sono nulli.

Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Il prezzo offerto si intende formulato dall'impresa in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabile e indipendente da qualsiasi eventualità non prevista dal presente Capitolato speciale. L'impresa aggiudicataria, pertanto, non potrà pretendere sovrapprezzi o compensi diversi da quelli pattuiti, qualunque possa essere la circostanza sfavorevole che dovesse insorgere dopo l'affidamento del servizio.

L'aumento o la diminuzione del numero dei trasportati, fatto salvo che ciò non comporti la soppressione di percorsi, non darà luogo ad alcuna variazione del compenso pattuito che rimarrà legato ai chilometri effettivamente percorsi.

Art. 6 – REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, e con cadenza annuale, si procederà alla revisione periodica del prezzo, con le modalità indicate nel citato art. 115. Qualora entro la data delle revisioni non siano stati resi pubblici i dati di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006, la revisione sarà in misura pari alla percentuale di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'ISTAT (FOI) per l'anno precedente l'adeguamento. La rilevazione dell'indice ISTAT verrà calcolata sul periodo annuale con riferimento al periodo 31 agosto – 31 agosto successivo.

Art. 7 – UTENZA

L'appalto è finalizzato al solo trasporto degli alunni indicati all'art. 1; è vietato il trasporto di persone diverse da quelle indicate, fatta eccezione per gli assistenti (servizio obbligatorio di accompagnamento) o gli insegnanti.

E' obbligo dell'impresa appaltatrice trasportare unicamente gli alunni regolarmente iscritti al servizio.

Al fine di individuare l'utenza avente diritto al servizio, il Servizio Scolastico – Culturale sulla scorta delle domande presentate e dei posti disponibili, predispone appositi elenchi che consegnerà alla ditta aggiudicataria. Gli elenchi saranno costantemente aggiornati sulla base delle modifiche alle iscrizioni che dovessero intervenire. L'impresa è tenuta infine a segnalare al Servizio eventuali comportamenti scorretti degli utenti e/o situazioni particolari ed anomale riscontrate durante il servizio.

Art. 8 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto in tutti i giorni di apertura delle scuole del Plesso scolastico di Fanano, consentendo la partecipazione alle lezioni negli orari stabiliti dall'Istituto comprensivo di riferimento, senza ritardi.

La salita del primo trasportato sui mezzi di trasporto dovrà avvenire non prima dei 55 minuti precedenti l'inizio delle lezioni; l'arrivo del mezzo di trasporto a scuola dovrà avvenire entro l'orario di inizio delle lezioni e non prima delle ore 7.55.

Gli orari di partenza per il rientro sono, rispettivamente, le 13.15 per la scuola secondaria di 1° grado e le 16.05 per le scuole dell'infanzia e primaria.

La salita e la discesa degli alunni trasportati dovranno avvenire esclusivamente in corrispondenza dei punti di fermata individuati dai servizi comunali, in zone che permettano la massima sicurezza per gli utenti.

I percorsi, gli orari, le fermate, il numero dei viaggi ed il numero degli alunni trasportati, riportati nell'Allegato 1, parte integrante del presente Capitolato, sono riferiti all'anno scolastico 2013/2014 e sono indicati solo ai fini della determinazione dell'offerta.

Prima dell'inizio di ogni anno scolastico, il Servizio Scolastico – Culturale del Comune di Fanano, comunicherà all'appaltatore il piano dettagliato del trasporto comprensivo delle tabelle orarie da osservare per l'anno di riferimento; tale piano potrà subire variazioni in base al numero degli studenti da trasportare, alla distribuzione territoriale degli utenti del servizio, a sopravvenute modifiche dei percorsi, a diversa determinazione dei calendari e degli orari scolastici, anche in relazione alle decisioni adottate dalle autorità competenti.

Sui mezzi che trasportano gli alunni della scuola d'infanzia è obbligatoria la presenza di un accompagnatore adulto (cd. "assistente"), che dovrà essere messo a disposizione dall'appaltatore, come previsto dal successivo art. 14, il quale assisterà i bambini nelle fasi di salita e discesa, nonché lungo il tragitto e svolgerà le necessarie operazioni di controllo.

Nei percorsi per i quali non è necessaria la presenza dell'assistente, le operazioni di controllo saranno assicurate dal conducente del mezzo.

Il controllo deve essere esercitato dal momento iniziale dell'affidamento (fermata) sino all'affidamento dei trasportati al personale della scuola (collaboratori scolastici o altre figure all'uopo incaricate dal Dirigente scolastico), o dei genitori - o a persone adulte da essi appositamente delegate al ritiro - alla fermata per il ritorno a domicilio.

In caso di assenza dei genitori o dei loro delegati alla fermata, l'alunno dovrà essere trattenuto sul mezzo e opportunamente sorvegliato, senza che ciò comporti un'interruzione del servizio; l'appaltatore dovrà tuttavia avvisare dell'accaduto tempestivamente e direttamente il Servizio Scolastico – Culturale.

Il conducente non può lasciare i trasportati davanti alla scuola se i cancelli non risultino ancora aperti, o comunque non abbia verificato la presenza del personale della scuola.

Nell'effettuazione del servizio, l'impresa aggiudicataria dovrà:

- Trasportare gli alunni sotto la propria responsabilità dal luogo di partenza a quello di arrivo, curandosi di garantire la salita e la discesa dal mezzo nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza, verificare che durante il tragitto tutti gli alunni siano regolarmente seduti e che non arrechino danni a se stessi e/o ai loro compagni con comportamenti scorretti. In particolare, nell'esecuzione del trasporto dei bambini che frequentano la scuola dell'infanzia, l'appaltatore, tramite l'assistente, dovrà:
 - a) all'andata: aiutare i bambini nella salita e nella sistemazione entro il mezzo, aiutarli nella discesa dal mezzo ed affidarli in consegna al personale della scuola;
 - b) al ritorno: prendere in consegna i bambini, accompagnarli ed assisterli nella salita e nella sistemazione entro il mezzo, aiutarli nella discesa alla fermata e consegnarli ai genitori o delegati.
- Assicurare la massima puntualità e funzionalità del servizio, nonché la massima correttezza e serietà nel contegno di tutto il personale verso il pubblico, gli utenti e le autorità;
- Effettuare il trasporto scolastico da e per le scuole solo ed esclusivamente per gli alunni regolarmente iscritti al servizio;
- Interdire l'accesso ai mezzi a persone estranee al servizio;
- Adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e di uscita che dovessero verificarsi durante l'anno scolastico nelle singole scuole a seguito di scioperi, assemblee sindacali o altre circostanze preventivamente comunicate all'appaltatore dal Comune;
- Garantire il trasporto di alunni portatori di handicap che non necessitino di mezzi e modalità di trasporto speciali, e dei relativi accompagnatori.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di far trovare presso ciascuna scuola il mezzo di trasporto pronto per raccogliere gli alunni almeno 5 minuti prima rispetto all'orario fissato annualmente dall'Istituto comprensivo di riferimento per il termine delle lezioni quotidiane, come indicato dal Servizio Scolastico – Culturale nel piano dei trasporti per l'anno scolastico di riferimento.

I mezzi dovranno rispettare le tabelle orarie predisposte dal Comune ed essere presenti alle fermate agli orari stabiliti, fatti salvi ritardi imputabili a cause di forza maggiore legati alle condizioni di percorribilità delle strade ed alla viabilità (condizioni atmosferiche, congestioni eccezionali ed imprevedibili del traffico, ecc.).

L'impresa appaltatrice, nell'espletamento del servizio, intratterrà rapporti ufficiali solo con l'Amministrazione comunale (Servizio Scolastico – Culturale) e si atterrà scrupolosamente agli accordi stipulati, escludendo che eventuali direttive, disposizioni di servizio, ordini di varia natura, possano essere impartiti dai organismi scolastici, genitori e/o servizi comunali diversi.

Art. 9 – CARATTERISTICHE DEGLI AUTOMEZZI DA IMPIEGARE PER IL SERVIZIO

Gli automezzi utilizzati per il trasporto devono possedere tutti i requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale. In particolare:

- Rispondere ai requisiti dettati dal Decreto 31.01.1997 e dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 23 del 11.03.1997, e corrispondere alle caratteristiche costruttive di cui al D.M. 18.04.1977 e s.m.i., con particolare riguardo ai D.M. 13.01.2004 e 01.04.2010;
- Rispettare le norme del Decreto del Ministero dei Trasporti 22.10.2010
- Possedere i requisiti di idoneità alla circolazione ed omologazione di cui all'art. 75 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) ed essere regolarmente immatricolati e collaudati, a norma dell'art. 93 del medesimo Codice, presso la motorizzazione civile e circolare muniti di carta di circolazione, nonché dei documenti previsti dall'art. 180.
- Essere coperti da polizza assicurativa RCA relativa ai veicoli;

- Devono essere in regola con le revisioni, generali ed annuali, previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 285/92, come da ultimo stabilito dal D.M. n. 408/98;
- Essere dotati di cronotachigrafico (per i mezzi soggetti alle disposizioni di legge);
- Mantenuti in condizione di perfetta efficienza;
- Essere in regola per quanto riguarda il numero dei trasportati consentito dalla carta di circolazione;
- Essere resi noti all'Amministrazione comunale per quanto riguarda tipo, marca, numero posti, numero targa.
- Condotti da personale in possesso di idonea patente e del certificato di abilitazione professionale del tipo richiesto.

L'impresa appaltatrice dovrà impiegare per l'espletamento del servizio un numero sufficiente di mezzi, comunque adeguati alla quantità dell'utenza richiesta, idonei per il numero di posti e per dimensioni al servizio da svolgere e a transitare lungo i percorsi indicati o quelli in seguito individuati.

Sui mezzi di trasporto non dovrà tollerarsi per alcuna ragione un carico di viaggiatori e bagagli superiori alla capienza massima consentita; non sono ammessi passeggeri in piedi. Gli automezzi devono essere di proprietà dell'impresa aggiudicataria o in disponibilità a diverso titolo giuridico per l'intera durata del servizio.

L'appaltatore dovrà garantire il trasporto di alunni disabili che non necessitino di mezzi e modalità di trasporto speciali; in questi casi, qualora se ne ravvisi la necessità, dovrà consentire l'accesso al mezzo all'accompagnatore individuato dall'Amministrazione.

L'impresa aggiudicataria è tenuta a dare all'Amministrazione comunale immediata comunicazione di tutti gli incidenti verificatisi durante il servizio.

Ogni anno dovrà essere prodotta la documentazione attestante l'avvenuta revisione del mezzo, nel rispetto delle norme in vigore, nonché copia del certificato attestante la copertura assicurativa.

L'impresa appaltatrice ha l'obbligo di apporre sul parabrezza dei mezzi utilizzati per il trasporto, in modo ben visibile, un cartello con dicitura "COMUNE DI FANANO – SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO" al fine di facilitarne il riconoscimento da parte dell'utenza.

L'impresa appaltatrice deve essere in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa statale e regionale di settore (L. n. 218/2003 e L.R. n. 29/2007).

Gli automezzi, inoltre, oltre ad essere in regola con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, dovranno essere mantenuti puliti e in stato decoroso sia all'interno sia all'esterno; l'impresa dovrà pertanto provvedere alle manutenzioni che si renderanno necessarie.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare ogni tipo di controllo sul veicolo, sul suo conducente, sull'utenza e sullo svolgimento del servizio. Resta comunque inequivocabilmente inteso che l'Amministrazione comunale è del tutto esonerata da ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio.

Art. 10 – SOSTITUZIONE DEI MEZZI

L'impresa non potrà sostituire i mezzi utilizzati per il servizio con altri, se non previa acquisizione dell'autorizzazione da parte del Comune.

Nel caso in cui, all'inizio di un servizio giornaliero, non sia possibile utilizzare i mezzi autorizzati (ad esempio per guasto improvviso), l'impresa appaltatrice dovrà darne immediata comunicazione al Comune ed impiegare idonei mezzi sostitutivi con le medesime caratteristiche di quelli autorizzati al fine di garantire lo svolgimento del servizio.

Art. 11 – VARIAZIONE DEI PERCORSI E DELLE FERMATE

I percorsi, gli orari, le fermate, il numero dei viaggi ed il numero degli alunni trasportati, riportati nell'Allegato 1, parte integrante del presente Capitolato, sono riferiti all'anno scolastico 2013/2014 e sono indicati solo ai fini della determinazione dell'offerta.

Prima dell'inizio di ogni anno scolastico, il Servizio Scolastico – Culturale del Comune di Fanano, comunicherà all'appaltatore il piano dettagliato del trasporto comprensivo delle tabelle orarie da osservare per l'anno di riferimento; tale piano potrà subire variazioni in base al numero degli studenti da trasportare, alla distribuzione territoriale degli utenti del servizio, a sopravvenute modifiche dei percorsi, a diversa determinazione dei calendari e degli orari scolastici, anche in relazione alle decisioni adottate dalle autorità competenti.

Il Comune si riserva quindi di variare, insindacabilmente, in aumento o in diminuzione, il chilometraggio dei percorsi e le fermate.

Art. 12 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore si obbliga a collaborare costantemente con il Comune al fine di perseguire gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità prescritti dalla legge ed eseguire il servizio di cui al presente Capitolato assumendosi la responsabilità dell'adempimento delle condizioni del contratto e della perfetta riuscita del servizio medesimo.

L'appaltatore si obbliga, altresì, a prendere direttamente e personalmente piena conoscenza dello stato dei luoghi in cui dovrà essere eseguito il trasporto e, quindi, delle caratteristiche delle strade e della viabilità interna ed esterna dei centri abitati.

Costituiscono inoltre obblighi dell'appaltatore:

- Procurarsi ogni licenza, permesso od autorizzazione necessari per il regolare svolgimento dell'attività oggetto del presente Capitolato.
- Osservare e far rispettare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, di regolamento e derivanti da altri atti amministrativi in vigore durante l'appalto, nonché quelle specificate nel presente Capitolato. In modo particolare l'aggiudicatario è tenuto ad osservare scrupolosamente le disposizioni in materia di sicurezza e tutte le altre disposizioni in materia di circolazione sulle strade ed aree pubbliche (velocità, sicurezza, stato di efficienza dei mezzi, condotta di marcia, ecc.), nonché le prescrizioni generali e particolari vigenti o che verranno successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le disposizioni del presente Capitolato, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; l'impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo nei confronti dell'Amministrazione comunale;
- Assicurare il servizio dall'inizio dell'anno scolastico fino al termine dello stesso, senza sospenderlo o abbandonarlo neppure parzialmente;
- Svolgere il servizio nel rispetto degli orari previsti;
- Adibire un numero di mezzi sufficienti a garantire sempre e in ogni caso il servizio, tenendo conto del numero dei posti a sedere e del numero degli alunni da trasportare;
- Trasportare su ogni automezzo adibito al servizio un numero di persone non superiore a quello indicato sulla carta di circolazione dell'automezzo stesso;
- Assumersi tutti gli oneri, nessuno escluso, relativi ai mezzi, e in particolare l'onere di provvedere al rifornimento, alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed a tutti gli interventi necessari al funzionamento ed alla conservazione ottimale degli automezzi per tutta la durata dell'appalto;
- Effettuare i percorsi e le fermate come stabiliti dal Comune, nonché i servizi supplementari di cui all'art. 4 avendo cura di percorrere esclusivamente i tragitti più brevi rispetto ai luoghi di destinazione. Non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari indicati, se non a seguito di espressa autorizzazione, oppure per cause di forza maggiore, che dovranno essere immediatamente comunicate al Servizio Scolastico – Culturale. Ugualmente non sono ammesse soste o fermate durante i percorsi per effettuare rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quant'altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio.
- Sorvegliare gli alunni che sono sui mezzi di trasporto e quindi non abbandonare mai il mezzo, anche per soste temporanee davanti alle scuole;
- Sostenere i costi derivanti dalle percorrenze estranee agli itinerari indicati dal Comune, effettuate per qualunque tipo di manutenzione e intervento sugli automezzi;
- Assicurare la costante efficienza dei mezzi impiegati per il servizio, con particolare riferimento alle misure di sicurezza;
- Garantire la continuità del servizio di trasporto servendosi dei mezzi e delle risorse ritenuti più opportuni quali, ad esempio, la disponibilità di ulteriori mezzi sostitutivi e sempre previa autorizzazione da parte del Comune;
- Trasportare gli alunni sotto la propria responsabilità dal luogo di partenza a quello di arrivo, curandosi di garantire la salita e la discesa dal mezzo nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza. L'appaltatore è tenuto inoltre a rispondere del ritardo nell'adempimento o esecuzione del trasporto, nonché di qualsiasi sinistro ai danni di persone o cose;
- Verificare, avvalendosi del conducente, che gli alunni trasportati siano quelli effettivamente iscritti e comunicati dal Servizio Scolastico – Culturale, segnalando tempestivamente al Comune ogni situazione difforme;

- Verificare che gli alunni scendano alla fermata indicata nell'elenco fornito dal Servizio Scolastico – Culturale all'inizio dell'anno scolastico e che sia presente un genitore, o altra persona maggiorenne delegata;
- Garantire che i conducenti mantengano un comportamento corretto e consono al tipo di utenti trasportati;
- Garantire l'osservanza degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 in merito al trattamento dei dati personali di cui venisse eventualmente in possesso durante l'esercizio dell'appalto;
- Fornire al Comune immediata comunicazione telefonica relativamente a tutti gli incidenti in cui si è incorsi durante l'espletamento del servizio appaltato, come sinistri, collisioni e altro, qualunque importanza essi rivestano, anche quando nessun danno si sia verificato;
- Comunicare tempestivamente al Servizio Scolastico – Culturale del Comune qualsiasi interruzione, sospensione o variazione del servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore;
- Segnalare immediatamente all'Amministrazione comunale tutte quelle circostanze o fatti rilevanti, riscontrati nell'espletamento del servizio, che ne possano impedire o limitare il regolare svolgimento;
- Non far salire sul mezzo persone diverse dagli alunni e dall'eventuale assistente o insegnante, se non espressamente autorizzate dall'Amministrazione;
- Non tenere accesi i motori dei mezzi nelle vicinanze della scuola nel tempo di attesa dell'uscita e della salita degli alunni da trasportare, per motivi di sicurezza e di inquinamento ambientale ed acustico;
- Consegnare immediatamente al Servizio Scolastico – Culturale, gli oggetti rinvenuti sui mezzi, qualunque ne sia il valore o lo stato;
- Osservare le disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione e protezione di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in ordine alle dotazioni di mezzi di protezione tecnica, sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività e degli interventi ed ai necessari controlli sanitari, nonché alla predisposizione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi).

Art. 13 – PERSONALE DELL'IMPRESA

Il personale dovrà osservare con l'utenza un comportamento di civile rispetto della persona e di contegno, sempre e comunque, decoroso e adeguato alla particolare età dei trasportati; a questo scopo il personale dovrà, pertanto, essere adeguatamente formato.

Nell'esecuzione del servizio il personale dovrà attenersi al piano dei trasporti stabilito dal Comune.

Tra l'Amministrazione comunale ed il personale dell'impresa appaltatrice non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro.

L'impresa aggiudicataria deve avvalersi nello svolgimento del servizio di personale numericamente adeguato ed in possesso dei requisiti professionali previsti dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e derivanti da atti amministrativi in materia, di provata onestà e moralità nonché di adeguate capacità professionali in relazione ai compiti affidati, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell'area di appartenenza e sulla sicurezza dei lavoratori.

A norma dell'art. 6, comma 1 della L. n. 218/2003, i conducenti dei mezzi adibiti al servizio di noleggio da rimessa con autobus con conducente, possono essere lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto a termine o sulla base di altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla legge, soci e collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni.

Tale qualità deve essere documentata con le modalità previste dall'art. 6, comma 2 della medesima legge.

Il personale addetto alla guida deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) patente di guida della categoria adeguata al mezzo condotto per il servizio;
- b) certificato di abilitazione professionale del tipo richiesto a norma di legge.

Tutto il personale dovrà essere identificabile mediante l'esposizione di tesserino di riconoscimento; lo stesso dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto verso l'utenza.

Il personale impiegato dovrà sempre essere reperibile durante il servizio tramite telefono cellulare, che dovrà comunque essere utilizzato nel rispetto delle norme del Codice della Strada relative all'uso di tali dispositivi durante la guida.

L'aggiudicatario si impegna a richiamare e, se nel caso, sostituire i dipendenti che non osservassero siffatto contegno o fossero abitualmente trascurati nel servizio o usassero un linguaggio scorretto o riprovevole nei confronti della particolare categoria di utenti.

Sarà cura dell'appaltatore segnalare al Servizio comunale i casi di bambini che tengano comportamenti irrispettosi che pregiudichino il normale servizio di trasporto.

I nominativi dei conducenti addetti al trasporto dovranno essere comunicati al Servizio Scolastico – Culturale del Comune prima dell'inizio del servizio, e prima di ogni variazione successiva.

Art. 14 – SERVIZIO OBBLIGATORIO DI ACCOMPAGNAMENTO

Il servizio obbligatorio di accompagnamento (cd. “assistenti”) per gli alunni trasportati frequentanti la scuola dell’infanzia è totalmente a carico dell’appaltatore.

Resta invece a carico dell’Amministrazione comunale, il servizio di accompagnamento per alunni disabili, ove dovuto a norma delle vigenti disposizioni in materia.

Il personale addetto al servizio dovrà avere la maggiore età ed essere in condizioni psico-fisiche adatte a svolgere i compiti affidati. Per il personale assegnato al servizio di accompagnamento, devono essere rispettate, in quanto compatibili, le medesime disposizioni indicate per i conducenti inerenti il comportamento ed il contegno da adottare durante l’espletamento del trasporto.

I nominativi degli assistenti dovranno essere comunicati al Servizio Scolastico – Culturale del Comune prima dell’inizio del servizio, e prima di ogni variazione successiva.

Art. 15 – OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

L’impresa aggiudicataria è tenuta all’esatta e puntuale applicazione di tutte le leggi, regolamenti e normativi vigenti in materia di stato giuridico, trattamento economico, orario di lavoro, trattamento assicurativo, assistenziale e previdenziale di categoria, protezione dell’impiego, condizioni di lavoro previsti dal contratto collettivo nazionale di categoria applicabile al servizio oggetto dell’appalto. Essa è, pertanto, obbligata ad attuare nei confronti del proprio personale, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell’offerta, alla categoria e nella località di svolgimento del servizio, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive condizioni contrattuali ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato. L’impresa sarà tenuta, altresì, a continuare ad applicare i contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione o rinnovo.

Art. 16 – CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Le obbligazioni giuridiche che intercorrono fra l’impresa risultata aggiudicataria e l’Amministrazione comunale saranno disciplinate in apposito contratto redatto in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica e sottoscritto con firma digitale, ai sensi delle vigenti disposizioni.

L’impresa, a questo scopo, è tenuta a munirsi di dispositivo di firma digitale (smart card o chiavetta USB) e, eventualmente, di propria postazione portatile per la firma, nel caso in cui la firma digitale non sia operativa nell’ambiente software FileProtector utilizzato dalla Amministrazione comunale.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, sono a carico dell’impresa aggiudicataria.

Nessun compenso è dovuto dal Comune per la formulazione dell’offerta.

La stipula del contratto è condizione essenziale per il pagamento delle fatture che saranno presentate, La mancata stipula entro i termini fissati dal competente ufficio, sarà considerata inadempienza per l’eventuale cessazione del rapporto contrattuale.

Art. 17 – OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

- garantire all’appaltatore il corrispettivo per ogni chilometro percorso per il servizio pari all’importo di aggiudicazione;
- comunicare annualmente, prima dell’inizio dell’anno scolastico, il piano di trasporto comprendente orari, percorsi e fermate del servizio che, comunque, potranno subire variazioni per le motivazioni anzi indicate;
- avvisare tempestivamente l’appaltatore, direttamente o a mezzo delle autorità scolastiche, di eventuali sospensioni del servizio non dipendenti dall’articolazione del calendario scolastico, almeno tre giorni prima del verificarsi dell’evento, o comunque non appena ricevuta informazione in merito dalle autorità scolastiche, per quanto riguarda eventi aventi a che fare con le attività della scuola.

Nella gestione del servizio oggetto del presente Capitolato, restano poi a carico del Comune:

- la raccolta delle iscrizioni ad inizio anno scolastico;
- la trasmissione dell’elenco degli iscritti, compresi gli eventuali aggiornamenti, all’impresa aggiudicataria;
- la riscossione delle tariffe dall’utenza;
- il controllo, per quanto di competenza, sul corretto espletamento del servizio da parte dell’impresa appaltatrice.

Art. 18 – PAGAMENTO DEL SERVIZIO

Il Comune si impegna al pagamento dei corrispettivi dovuti all'impresa, sia per il servizio di trasporto scolastico, sia per gli eventuali servizi supplementari di cui al precedente art. 4, dietro presentazione di regolari fatture a ciascuna delle quali dovranno essere allegati, alternativamente, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'appaltatore o rilievi cronotachigrafici (per i mezzi soggetti alle disposizioni di legge in merito) attestante i chilometri reali effettuati per ogni percorso di trasporto scolastico.

L'appaltatore dovrà emettere le fatture:

- a cadenza trimestrale per il servizio di trasporto scolastico;
- al termine del mese successivo a quello in cui si sono svolti per gli eventuali servizi supplementari.

Il corrispettivo verrà pagato entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, previa verifica della regolarità del servizio svolto e dell'esatto adempimento degli obblighi contributivi tramite il D.U.R.C.

Se venga disconosciuta la regolarità delle fatture ed il Comune proceda contestazioni, verrà effettuato nei termini solo il pagamento della somma non contestata.

Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano l'impresa in alcun modo dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal presente contratto.

L'appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali penalità pecuniarie applicate per inadempienza a carico dell'impresa aggiudicataria.

Il servizio di trasporto scolastico, ed i servizi di trasporto supplementari, sono soggetti ad Iva nella misura prevista dalla legge.

E' responsabilità dell'impresa comunicare al Comune, per iscritto ed in tempo utile, tutte le informazioni necessarie ai fini della corretta liquidazione del corrispettivo nonché ogni variazione.

L'aggiudicatario, per il servizio di trasporto scolastico, non può ricevere alcuna somma dalle famiglie, che sono tenute al versamento nelle casse comunali della sola tariffa fissata dall'Amministrazione comunale.

Art. 19 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.

L'appaltatore dovrà comunicare il numero di conto corrente dedicato ed i dati dei soggetti deputati ad operare su tale conto.

Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto ed il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto, senza necessità di messa in mora e senza che l'impresa inadempiente abbia titolo a qualsiasi forma di indennizzo o ristoro.

L'appaltatore dovrà dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Modena, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'aggiudicatario dovrà inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o subcontraenti del servizio di trasporto scolastico, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla sopra citata normativa.

Art. 20 - INDIVIDUAZIONE ANNUALE DEI PERCORSI E DEI MEZZI

Prima dell'assunzione in servizio e dell'attività didattica dopo ogni pausa estiva, il Servizio Scolastico – Culturale redigerà il piano dei trasporti per l'anno scolastico entrante e trasmetterà all'impresa appaltatrice l'elenco degli alunni da trasportare, con indicazione dei percorsi, delle fermate e degli orari; nei giorni successivi l'appaltatore è tenuto ad effettuare, congiuntamente al Servizio Scolastico – Culturale, un sopralluogo per verificare i percorsi, le fermate e gli orari.

Analogamente verrà effettuata in caso di ammissione di nuovi utenti al servizio di trasporto nel corso dell'anno scolastico.

In ogni caso, ogni modifica ai percorsi indicati che si rendesse necessaria alla luce delle domande di iscrizione pervenute, andrà concordata con l'Amministrazione.

L'impresa aggiudicataria è inoltre tenuta a presentare, prima dell'assunzione del servizio e prima dell'inizio di ogni anno scolastico, se non già presentata e non variata, la seguente documentazione, afferente i propri mezzi e personale:

- a) elenco dei mezzi impiegati su ciascun percorso con copia della carta di circolazione, se non già presentata
- b) copia dell'attestazione di pagamento tassa di proprietà (bollo auto) in corso di validità
- c) elenco nominativo del personale impiegato nel servizio, conducenti ed assistenti
- d) copia dei contratti di lavoro del personale impiegato
- e) copia delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale alla guida di autobus di tutti i conducenti, titolari o supplenti
- f) copia delle polizze assicurative R.C.A di cui ai successivi articoli del presente Capitolato.

Art. 21 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

L'impresa aggiudicataria non potrà, per nessuna ragione, sospendere o interrompere il servizio di sua iniziativa. Quando, per cause di forza maggiore dipendenti da fatti naturali o altro, di grande rilevanza, l'appaltatore non possa espletare il servizio, deve darne immediata comunicazione al Servizio Scolastico – Culturale del Comune. E' fatta salva la facoltà per l'Amministrazione comunale, nel caso di verificassero siffatti eventi eccezionali o la sospensione dell'attività didattica di qualche scuola, di modificare provvisoriamente i percorsi o gli orari onde assicurare anche parzialmente il servizio di trasporto.

In caso di sciopero del personale dipendente dell'impresa, l'aggiudicatario deve assicurare comunque il trasporto, trattandosi di servizio essenziale di cui alla L. n. 146/90 e s.m.i. e darne comunicazione al Servizio Scolastico – Culturale ed all'Istituto Comprensivo di riferimento.

Nei casi di sospensione od interruzione del servizio al di fuori delle ipotesi di cui sopra, l'impresa è tenuta al risarcimento dei danni; in tale ultima ipotesi il Comune potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere altresì la risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'impresa appaltatrice.

In caso di sciopero o assemblee sindacali degli insegnanti programmati nelle scuole, con riflessi per il servizio, l'impresa dovrà essere tempestivamente preavvertita dal Servizio Scolastico – Culturale, a sua volta informato dall'autorità scolastica; in tali casi è fatto obbligo all'aggiudicatario di effettuare il trasporto e garantire ugualmente, per quanto possibile, il normale svolgimento del servizio, adeguando gli orari delle corse alle modifiche dell'orario scolastico.

In tutti i casi di sciopero in cui vengano rispettate le suddette condizioni, nessuna penalità sarà applicata all'appaltatore.

Art. 22 – CONTROLLO DEL SERVIZIO

Il Servizio Scolastico – Culturale del Comune, provvederà al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 301 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. (direttore dell'esecuzione del contratto).

L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare a detto Servizio, prima dell'avvio del trasporto, il nominativo di un referente responsabile per i rapporti con l'Amministrazione.

Al fine di valutare l'andamento del servizio, i percorsi e le eventuali nuove esigenze che insorgessero durante l'appalto, possono essere effettuate verifiche tra il referente individuato dall'aggiudicatario, o un suo delegato, e il direttore dell'esecuzione del contratto, o suo delegato.

Il Comune vigilerà sull'andamento del servizio per tutta la sua durata con le modalità discrezionalmente ritenute più idonee, senza che l'impresa aggiudicataria possa eccepire eccezioni di sorta.

Art. 23 – RESPONSABILITA'

L'impresa appaltatrice si obbliga a sollevare l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa, azione o richiesta che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi.

Le spese che l'Amministrazione comunale dovesse sostenere a tale titolo, saranno dedotte dai crediti dell'impresa appaltatrice ed in ogni caso da questa rimborsate.

L'impresa appaltatrice è sempre responsabile, sia verso il Comune che verso terzi, nell'esecuzione del servizio assunto, pertanto ogni responsabilità per danni, che in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso

connesse derivassero al Comune o a terzi, a cose o a persone, sarà senza riserve ed eccezioni a carico dell'impresa.

L'impresa appaltatrice risponderà per intero dei sinistri che possano colpire l'alunno durante il trasporto scolastico e della perdita o della rottura delle cose che l'alunno porta con sé, esonerando il Comune da ogni addebito civile o penale. A tale scopo non assume alcuna rilevanza che le persone siano o meno state ammesse al servizio.

La stessa impresa dovrà dare immediata comunicazione al Comune di tutti gli incidenti che dovessero verificarsi durante il trasporto, sia all'andata sia al ritorno, anche nel caso in cui non ne sia derivato alcun danno.

Per le responsabilità dell'appaltatore si richiama l'art. 1681 del Codice civile, precisando che il momento iniziale della responsabilità non si identifica con quello della partenza e la responsabilità non è limitata all'effettiva durata del movimento del mezzo, ma si debbono considerare avvenuti durante il servizio i sinistri che colpiscono la persona del trasportato durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, nonché durante le soste e le fermate.

L'impresa inoltre è unica responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di trasporto di persone.

Art. 24 – COPERTURA ASSICURATIVA

L'impresa appaltatrice dovrà garantirsi, per tutta la durata del servizio, per i danni dipendenti dal servizio con un'adeguata copertura assicurativa sui veicoli.

A tale scopo prima della sottoscrizione del contratto è fatto obbligo produrre per ogni singolo veicolo idonea e valida polizza di assicurazione R.C.A. per danni provocati a terzi, trasportati compresi, derivanti dalla circolazione del veicolo, sia su area pubblica che privata, che preveda un massimale previsto in base al D. Lgs. n. 198 del 06.11.2007, in vigore dall'11.12.2009, ripartito come di seguito indicato:

- massimale per danni a cose: per sinistro e per anno scolastico non inferiore ad € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00);
- massimale per danni a persone: per sinistro e per anno scolastico non inferiore ad € 25.000.000,00 (euro venticinquemilioni/00).

Ulteriori condizioni sono la rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza e/o ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope; copertura per danni a terzi trasportati anche nel caso in cui i veicoli non siano abilitati o il numero delle persone trasportate superi quello ammesso dalla carta di circolazione; copertura per guida da parte di conducente con patente scaduta, o da parte di persona non abilitata; responsabilità civile dei terzi trasportati a bordo del veicolo stesso durante la circolazione (esclusi i danni al veicolo stesso).

Art. 25 – SUBAPPALTO

Eventuali subappalti, per un importo massimo del 30% dell'importo del contratto, sono subordinati a specifiche preventive autorizzazioni dell'Amministrazione comunale da concedersi come previsto dalle leggi in materia, con particolare riferimento all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

L'aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente quanto previsto dal comma 6 dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 ed è responsabile in solido dell'osservanza delle norme, oltre che delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente Capitolato, da parte dei subappaltatori.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione comunale con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al subappaltatore dei medesimi requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale indicati nel bando di gara.

I requisiti di carattere economico-finanziario saranno da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il subappaltatore intende eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

Art. 26 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 27 - VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione comunale può richiedere varianti al contratto, nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause imprevedute ed imprevedibili, accertate dal Responsabile del procedimento;
- c) per la presenza di eventi inerenti la natura e la specificità dei beni;
- d) per la riduzione del numero annuo di iscritti;
- e) per mutate esigenze dell'utenza, anche con riferimento a casi di disabilità, o delle autorità scolastiche;

f) per pubblico interesse, ivi compresa l'efficienza complessiva del servizio.

Nei casi relativi a possibili scioperi, assemblee del personale o altre cause che comportino delle modifiche temporanee dell'orario di inizio o termine delle lezioni, il Comune informerà l'impresa concessionaria delle variazioni con indicazioni delle scuole interessate; per quelle giornate l'impresa dovrà effettuare il trasporto all'ora indicata dal Comune, senza chiedere alcun onere aggiuntivo.

Art. 28 – SANZIONI E PENALITA'

L'impresa aggiudicataria si obbliga ad effettuare il servizio secondo quanto previsto dal presente Capitolato speciale d'appalto.

L'inadempienza verrà contestata formalmente per iscritto entro 8 giorni lavorativi all'impresa aggiudicataria, la quale ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni nel termine perentorio di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione.

Il Servizio Scolastico – Culturale del Comune, nel caso valuti positivamente le controdeduzioni presentate dall'impresa, ne dà comunicazione alla stessa entro il termine di venti giorni; in caso contrario le deduzioni si intendono non accolte e viene comunicato l'ammontare della penale che sarà trattenuta sul primo pagamento in scadenza.

Il Comune potrà applicare una penale nei seguenti casi e nelle seguenti misure:

- € 200,00 al giorno in caso di utilizzo di mezzi non corrispondenti a quelli indicati, non preventivamente autorizzati, per ogni giorno di utilizzo degli stessi;
- € 250,00 per ogni disagio e disservizio che possano portare a reclami motivati da parte dell'utenza;
- € 250,00 per ogni violazione del piano di trasporto;
- € 250,00 per ritardi non giustificati nell'arrivo dei trasportati presso le rispettive sedi scolastiche o di prelievo degli stessi dalle medesime sedi, superiori a dieci minuti, dopo la contestazione del terzo ritardo;
- € 500,00 per comportamento scorretto o sconveniente degli operatori nei confronti dei trasportati, rilevabile da reclami e/o segnalazioni scritte;
- € 500,00 per ogni singola corsa non effettuata per motivi imputabili all'impresa; in caso di reiterazione della fattispecie il Servizio Scolastico – Culturale diffiderà l'appaltatore a non ripetere il comportamento sanzionato, applicando una penale di € 1.000,00 al giorno, con riserva di chiedere la risoluzione del contratto;
- € 1.500,00 per infrazioni gravi che si dovessero verificare o tali comunque da provocare un'inevitabile lesione dell'immagine e della capacità di organizzazione del Comune o situazione di pericolo, anche potenziale, per gli utenti del servizio;
- Da € 100,00 ad € 2.000,00 per ogni ulteriore infrazione alle norme previste dal contratto, a seconda della gravità.

Nel caso in cui gli inadempimenti e i ritardi per cause imputabili all'appaltatore eccedano il numero di quattro per ogni anno scolastico, il Comune si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto in ogni momento e senza alcun preavviso, sospendendo inoltre i pagamenti e procedendo alla richiesta di danni all'appaltatore medesimo.

L'Amministrazione comunale si riserva in ogni caso tutte le azioni a tutela dei propri interessi anche attraverso l'immediata escussione della polizza fidejussoria; si riserva altresì, ai sensi dell'art. 1382 del Codice civile, il diritto di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni.

Art. 29 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora l'Amministrazione comunale ravveda l'opportunità della soppressione del servizio, o ne venga sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo con sicurezza di continuità o non venga attuato secondo quanto previsto nel presente capitolato, o venga svolto in contrasto alle norme di legge, di regolamento o derivanti da atti amministrativi in materia, potrà dar luogo alla risoluzione del contratto, addebitando nuovi o maggiori oneri per nuovi contratti all'impresa, la quale perderà ogni diritto di indennizzo per spese sostenute.

E' facoltà dell'Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto e provvedere al servizio in questione direttamente o ricorrendo ad altra impresa trattenendo la cauzione definitiva nei seguenti casi di inadempimento:

- a) in caso di scioglimento, cessazione o fallimento dell'impresa appaltatrice;
- b) per inadempimenti o ritardi imputabili all'appaltatore che eccedano il numero di quattro episodi, come al precedente articolo indicato;
- c) in caso di frode;

- d) qualora l'affidatario non inizi l'esercizio del servizio nel termine fissato o, iniziato, lo abbandoni, ovvero lo interrompa o comunque lo effettui con ripetute e gravi irregolarità, non dipendenti da forza maggiore;
- e) qualora l'affidatario impedisca o renda artificialmente difficili i controlli e le ispezioni del servizio da parte del personale autorizzato dal Comune;
- f) per gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dopo due diffide formali da parte del Comune, ivi compresa l'assenza sui mezzi utilizzati per il trasporto del servizio obbligatorio di accompagnamento (cd. "assistenti") ove previsto;
- g) qualora l'aggiudicatario non ottemperi agli obblighi in ambito assicurativo e/o in tema di sicurezza, regolarità e qualità del servizio;
- h) qualora risulti mancante, in tutto o in parte, delle polizze assicurative di cui al precedente art. 24 o le predette polizze risultino difformi o incomplete rispetto alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato;
- i) per violazione degli obblighi nei confronti del personale dipendente ed in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;
- j) ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto a termine dell'art. 1453 del Codice civile.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) la risoluzione del contratto decorre dalla data in cui il fatto viene accertato; nelle altre ipotesi, la risoluzione sarà preceduta da una diffida intimata all'impresa e diverrà esecutiva alla scadenza del termine stabilito nella medesima diffida, qualora l'impresa non abbia ottemperato alle prescrizioni imposte.

Il Comune emetterà diffida ad adempiere entro un congruo termine non superiore a quindici giorni decorsi i quali il contratto di intenderà risolto di diritto, procederà ad introitare la cauzione e l'impresa sarà tenuta al risarcimento del danno, ferma restando la facoltà del Comune di sospendere immediatamente il servizio in caso di gravi violazioni.

In caso di risoluzione del contratto il Comune può affidare il servizio all'impresa che segue immediatamente nella graduatoria, imputando le eventuali spese che dovrà sostenere per supplire al mancato adempimento degli obblighi contrattuali, all'affidatario uscente.

Art. 30 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nei casi in cui l'impresa appaltatrice:

- abbia perso i requisiti di idoneità alla professione di trasportatore di passeggeri su strada prescritti dalla legge o dei requisiti di cui alla normativa di riferimento vigente, in particolare per mancato possesso delle prescritte autorizzazione, licenze e concessioni previste dalle norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia;
- venga a perdere la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- proceda al subappalto in violazione di quanto previsto al precedente art. 25.

Nel caso di risoluzione di diritto del contratto, verranno addebitati eventuali nuovi o maggiori oneri per i nuovi contratti all'impresa, la quale perderà ogni diritto di indennizzo per spese sostenute o mancato guadagno, rimanendo salvo il diritto dell'Amministrazione comunale al risarcimento di eventuali danni ed all'incameramento della cauzione, senza che per questo l'impresa o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna.

La risoluzione dovrà essere preceduta da formale contestazione del fatto, intimata tramite comunicazione trasmessa con Posta Elettronica Certificata o nelle altre modalità consentite ai sensi di legge. All'impresa verrà riconosciuto un termine per contro dedurre alle osservazioni; tale termine non potrà essere inferiore a giorni cinque (naturali e consecutivi) e superiore a giorni quindici (sempre naturali e consecutivi) decorrenti dalla data di ricevimento, da parte dell'impresa, della nota di contestazione del fatto.

In tal caso l'Amministrazione comunale potrà affidare l'appalto – anche senza nuova istruttoria – all'impresa che si è classificata al secondo posto, che presenti i requisiti previsti dal Bando di gara, dal presente Capitolato e dalle norme di legge, di regolamento o derivanti da atti amministrativi vigenti in materia di trasporto scolastico.

Art. 31 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa aggiudicataria, prima della stipulazione del contratto, deve costituire la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, in uno dei modi stabiliti dalla legge, nella misura del 10% dell'importo del contratto al netto di Iva, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché dal rimborso delle spese che l'Amministrazione comunale dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione

del servizio da parte dell'impresa aggiudicataria, ivi compreso il maggior prezzo che l'Amministrazione dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione dell'appalto aggiudicato all'impresa aggiudicataria in caso di risoluzione del contratto per inadempienze della stessa.

La garanzia fidejussoria è aumentata nei casi e con le modalità di cui all'art. 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale.

Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'impresa aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione comunale avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto.

Lo svincolo verrà autorizzato con apposito provvedimento, da adottarsi entro e non oltre tre mesi dopo la scadenza del contratto.

Qualora l'appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, il Comune avrà la facoltà di rivalersi su tutto il deposito cauzionali, fatta salva ogni altra azione di risarcimento danni.

Art. 32 - RIFUSIONE DANNI E RIMBORSO SPESE

Per ottenere la rifusione di eventuali danni subiti, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, qualora l'impresa aggiudicataria, opportunamente avvisata, non adempia entro cinque giorni lavorativi a ciò, il Comune potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'impresa stessa, per prestazioni già eseguite, ovvero sulla cauzione definitiva, che deve essere immediatamente integrata.

Art. 33 - RECESSO UNILATERALE DELL'APPALTATORE

Qualora l'appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista senza giustificato motivo, l'Amministrazione comunale procederà rivalendosi sull'incameramento della cauzione e, ove ciò non bastasse, agendo per il pieno risarcimento dei danni subiti.

Sarà inoltre addebitata all'appaltatore, a titolo di risarcimento danni, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altri soggetti.

Art. 34 – CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitrati e si rivolgono unicamente all'Autorità Giudiziaria. Il Foro territorialmente competente è quello del Tribunale di Modena.

Art. 35 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Per tutti gli effetti del contratto, giudiziali ed extragiudiziali, l'impresa aggiudicataria dovrà eleggere domicilio presso la residenza dell'Amministrazione comunale.

Art. 36 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informa che il D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati che verrà effettuato, pertanto, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti e della riservatezza dei concorrenti.

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto citato, si informa che:

- il trattamento ha le seguenti finalità: acquisizione delle informazioni necessarie alla valutazione dell'idoneità morale e tecnico-finanziaria delle imprese concorrenti ai fini della partecipazione alla gara oggetto del presente Capitolato. In particolare il trattamento sarà connesso all'eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale di Fanano e per il tempo a ciò necessario.
- Il trattamento potrà comportare operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata rilevante finalità di interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003;
- Il trattamento degli stessi verrà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzo procedure e supporti elettronici), con logiche

correlate alle finalità sopra descritte) e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati;

- Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento avrà come conseguenza l'impossibilità di dar corso all'offerta;
- I dati verranno comunicati e pubblicati in applicazione delle norme in materia di appalti pubblici;
- In relazione al trattamento le imprese potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 avendo come riferimento il Responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel responsabile di area competente cui dovrà essere rivolta l'istanza.
- Il titolare del trattamento è il Comune di Fanano, con sede in Piazza G. Marconi n. 1 – 41021.

Art. 37 – NORME FINALI

L'impresa aggiudicataria si considera, all'atto dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza di tutto il territorio su cui dovranno espletarsi i servizi oggetto del presente Capitolato.

Per quanto non previsto dal presente Capitolato e dagli atti e documenti da esso richiamati, si rinvia alla normativa sia speciale sia generale vigente regolante la materia e in particolare alla legislazione in materia di trasporti.